

**Al Sig. SINDACO
del COMUNE di
SAN ZENONE DEGLI EZZELINI**

Oggetto: Domanda per l'iscrizione nell'Elenco dei Giudici Popolari.

Il/la sottoscritto/a
nato/ail
residente a San Zenone degli Ezzelini (TV) in Via n.
Tel./Cell., in possesso del titolo di studio
....., conseguito nell'anno scolastico presso
....., ritenendo di
essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla Legge 10 aprile 1951, n. 287 e successive modifiche
ed integrazioni per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari

C H I E D E

l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari:

- per le Corti di Assise
 per le Corti di Assise di Appello.

San Zenone degli Ezzelini, lì.....

Firma

.....

(Ai sensi dell'art. 38, del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 la domanda è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente a mezzo posta o mail all'indirizzo protocollo.comune.sanzenonede.tv@pecveneto.it).

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati unicamente a tale scopo. La sottoscrizione del presente modulo vale come consenso al trattamento dei dati, per le finalità indicate.

Legge 10 aprile 1951, n. 287.

Art. 9 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise

I Giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 – Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I Giudici popolari per le Corti di Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 – Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.